


**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia  
Ambito Territoriale di Milano- Ufficio Contenzioso Civile  
Tel. 02.92891520 – Fax 02.92891583  
Via Soderini, 24 – 20146 Milano

**RG. 13407/16****Udienza del 29/03/2017****Giudice : Dott.ssa Giulia DOSSI****TRIBUNALE DI MILANO****Sezione lavoro****MEMORIA DIFENSIVA su ricorso ex art. 414 cpc**

Il **MINISTRO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA** in persona del Ministro pro tempore, **l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia** in persona del Direttore in carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.Lgs 31 marzo 1998, n°80 e succ. modif. dalla Dr.ssa –Avv. Emanuela Romano (C.F. RMNMLL73B45F537M), Funzionario in servizio presso lo stesso Ambito territoriale, legalmente domiciliati presso l'Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro di cui all'art. 12 bis, D. Lgs 3 febbraio 1993, n°29 come introdotto dall'art. 7, D.Lgs 31 marzo 1998, n°80, -in Milano, Via Soderini, 24, Pec: [uspmi@postacert.istruzione.it](mailto:uspmi@postacert.istruzione.it)

**Resistente**

contro

D'AMBRA ANNA MARIA ( DMBNMR72R71B715D ), nata a Capua ( Ce) il 31.10.1972, residente in Sant'Arpino (CE) rappresentata e difesa **dall' Avv. Giuseppe Minissale** ( [avvocatogiuseppeminissale@pec.it](mailto:avvocatogiuseppeminissale@pec.it) ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Messina, via Dogali 1/a

**Ricorrente**

Premesso e ritenuto impugnativamente l'atto introduttivo della presente fase cautelare, nota al Giudicante, la resistente Amministrazione, contesta, in fatto e in diritto, quanto *ex adverso* dedotto nel ricorso introduttivo del presente giudizio, eccependone l'infondatezza dello stesso per i seguenti motivi.

\* \* \*

Con ricorso proposto contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia, l'USR ambito provincia di Milano D'AMBRA ANNA MARIA, premessi i fatti di cui al ricorso stesso, chiede all'intestato Tribunale che si pronunci per:

1. Riconoscere il diritto della ricorrente, nell'ambito della procedura di mobilità dei docenti di sostegno della scuola secondaria a.s. 2016/17, ad ulteriori 42 punti di titoli di servizio;
2. Di conseguenza, dichiarare illegittimo il trasferimento presso Ambito Lombardia 0022
3. Riconoscere il diritto alla ricorrente all'assegnazione ad uno degli ambiti della Campania
4. Condannare le amministrazioni al risarcimento dei danni quantificandoli in via equitativa
5. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio

Il Giudice ha fissato udienza per il 29 marzo 2017.

Con il presente atto si costituisce in giudizio l'Amministrazione Scolastica scrivente, come in atti rappresentata, che impugna e contesta il ricorso di parte ricorrente.

### INFONDATEZZA DEL RICORSO

### ECCEZIONE DI INCOMPETENZA TERRITORIALE

*Ai sensi dell'art.413 c.p.c., comma 5, " Competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto "*

Nella fattispecie in esame si rileva che la ricorrente, come anche dalla stessa dichiarato in ricorso e come risulta dalla copia dello stato matricolare allegato ( **ALL.1**), presta servizio presso l'ITIS "A. Volta", sito in **AVERSA**, a far data dal 01.09.2016, dove ha ottenuto l'assegnazione provvisoria. Pertanto il ricorso in oggetto rientra sotto la giurisdizione del **Tribunale ordinario di NAPOLI NORD**

Posto che il trasferimento è anteriore alla presentazione del ricorso, ai sensi dell'art.38 c.p.c., l'amministrazione scrivente eccepisce l'incompetenza territoriale del Giudice adito ed indica la competenza del Tribunale di Napoli Nord territorialmente competente per il comune ove la ricorrente è addetta. Tale principio è già stato accolto dal Tribunale di Milano ( Ord. 14.02.2017,

R.G. 220/2017) ( **ALL. 2**) che fa riferimento anche a Cass. sez. lav. 15 ottobre 2007, n.21562, secondo la quale per “sede di servizio” deve intendersi quella di *effettivo servizio*, al momento della proposizione della domanda in giudizio, e non anche la (eventualmente diversa) sede cui fa capo la gestione amministrativa del rapporto secondo le regole interne delle singole amministrazioni

### CONCLUSIONI

1. Riconoscere l'incompetenza territoriale del Giudice adito
2. Rigettare il ricorso per le ragioni esposte in atto.
3. Condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti

con riserva di ulteriormente integrare anche in via istruttoria

Si producono i seguenti documenti in copia:

1. Interrogazione anagrafica della ricorrente
2. Ord. Trib. Milano 14.02.2017, R.G. 220/2017

Milano, 01.03.2017

Il Funzionario delegato  
(Dr.ssa Avv. Emanuela Romano)

*Emanuela Romano*

